

N. R.G. 6008/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**  
**I Sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti  
pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6008/2018 promossa

**d a**

[REDACTED] con il patrocinio  
dell'avv. LEPORELLI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo  
Telematico presso il difensore avv. LEPORELLI FEDERICA

[REDACTED], con il patrocinio  
dell'avv. LEPORELLI FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo  
Telematico presso il difensore avv. LEPORELLI FEDERICA

**ATTORE/I**

**c o n t r o**

**CONVENUTO/I**

**Oggetto: contratti di mutuo**

**Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 20-09-2022**

**IN FATTO**

Con atto di citazione gli attori, premesso di aver stipulato con [REDACTED] spa due contratti di mutuo fondiario rispettivamente per atti del Notaio [REDACTED] -2005 e del Notaio [REDACTED] del 03-03-2009, contestavano l'usurarietà del tasso d'interesse di mora contrattualmente pattuito, l'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi, l'applicazione di interessi anatocistici sicchè concludevano per l'accertamento dell'effettivo dovuto, con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente incassato, nonché alla liberazione dei soggetti datori d'ipoteca.

Costituendosi la banca convenuta contestava articolatamente ogni addebito, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree.

All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 20-09-2022, era definitivamente decisa in data 19-01-2023.

**IN DIRITTO**

La consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dr.ssa [REDACTED] in risposta al quesito suppletivo relativo alla "Verifica dell'eventuale usurarietà originaria dei due contratti di mutuo alla luce della comprensione tra le remunerazioni in favore della banca anche dell'eventuale, ulteriore costo a carico del mutuatario conseguente alla pattuizione del piano d'ammortamento c.d. alla francese", ha esaurientemente risposto nei termini di cui alla pagina 89 per il mutuo rep. [REDACTED] del atto del Notaio Sa [REDACTED] ro del 17-06-2005, e di cui alla pag. 105 per il mutuo rep. [REDACTED] per atto del Notaio [REDACTED] del 03-03-2009.

In particolare relativamente al primo contratto di mutuo la ctu conclude che confrontando la tabella 1), relativa allo Sviluppo piano d'ammortamento alla Francese con capitalizzazione semplice - rata ricalcolata, e la tabella 2), relativa allo Sviluppo piano d'ammortamento alla Francese con capitalizzazione semplice - rata contrattuale, "per ottenere un piano di rimborso con lo stesso importo rata dichiarato in contratto utilizzando però il regime di capitalizzazione semplice bisogna applicare un tasso d'interesse corrispettivo pari al 7,8940%, superiore al tasso soglia del 5,8050% vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, si da risultare usurario.



Analogamente raffrontando le tabelle 1) e 2) elaborate in riferimento al secondo contratto di mutuo ed aventi il medesimo oggetto, “per ottenere un piano di rimborso con lo stesso importo rata dichiarato in contratto utilizzando però il regime di capitalizzazione semplice bisogna applicare un tasso d’interesse corrispettivo pari al 25,125%” a fronte di un tasso soglia vigente all’epoca della stipula pari al 8,0850% si da risultare anch’esso ampiamente usurario.

Concludeva, pertanto, la ctu che “considerando i calcoli sviluppati secondo quanto richiesto da Giudice nel quesito integrativo...entrambi i mutui sono gratuiti ed i mutuatari sarebbero tenuti a corrispondere la sola quota capitale dei finanziamenti”.

Peraltro, prosegue la ctu, non risultando depositate agli atti di causa le quietanze dei pagamenti con il dettaglio delle singole quote che compongono le rate, non è possibile rideterminare il nuovo saldo dare/avere tra le parti.

Conseguentemente debbono essere corrette nel senso sopra evidenziato le conclusioni della prima relazione peritale in risposta ai quesiti 1), 2) e 5), nonché ribadita l’oggettiva impossibilità di dare risposta ai quesiti 3) e 4) a cagione della mancanza in atti della documentazione necessaria.

Né ad essa sarebbe possibile ovviare mediante l’accoglimento dell’istanza di esibizione ex art. 210 cpc, non risultando detta istanza formulata nella II memoria istruttoria bensì solo con le note illustrative depositate il 13-04-2021, ben oltre, quindi, i termini ex art. 183, comma 6, cpc concessi all’udienza del 24-09-2019.

Neppure, in contrario, può essere stigmatizzato il comportamento omissivo della banca in esito alla richiesta ex art. 119 TUB, ben avendo potuto, parte attrice, ovviare ad esso avanzando tempestivamente istanza di esibizione.

Conseguentemente, dato, comunque, atto del superamento del c.d. tasso soglia nella previsione contrattuale di entrambi i rapporti di mutuo del saggio d’interesse corrispettivo per effetto dell’applicazione del piano d’ammortamento c.d. alla francese, devono essere disattese la domanda di accertamento dell’usurarietà del tasso moratorio di cui al primo punto delle conclusioni, le domande di accertamento dell’indeterminatezza della clausola degli interessi e di condanna della banca alla restituzione degli importo indebitamente introitati di cui ai secondo, al terzo ed al sesto punto delle conclusioni alla pari di quella di cui al quarto punto delle conclusioni, anche



